

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 06/05/2026

FATTO

La ricorrente riferisce, sommariamente, di aver scoperto, da una visura CRIF, di essere stata segnalata, con riguardo ad un rapporto di fido bancario, in Centrale Rischi dall'intermediario convenuto senza ricevere alcuna comunicazione preventiva; per tale ragione, insoddisfatta dell'interlocuzione prodromica con l'intermediario, si rivolge all'Arbitro chiedendo la cancellazione della segnalazione in CR. Più dettagliatamente, in sede di reclamo, precisa di aver appreso a seguito di una visura CRIF, dell'esistenza di una segnalazione SIC a proprio carico, relativa al rapporto di fido bancario, mai previamente comunicata. Osservando che tale condotta risulta in palese violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia, che stabilisce che "prima della segnalazione a un sistema di informazioni creditizie, l'intermediario deve avvertire l'interessato almeno quindici giorni prima, al fine di consentirgli di regolarizzare la propria posizione o formulare osservazioni", chiede la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli. L'intermediario, ritualmente costituitosi, precisa, preliminarmente, che le segnalazioni in SIC riguardano un "rapporto di fido", unico richiamato dal ricorrente, ed un prestito personale rispetto al quale esistono ancora segnalazioni; pertanto, eccepisce: (a) l'inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza tra quanto richiesto col reclamo (cancellazione dal Sistema Informatici Creditizio per illegittima segnalazione) e quanto dedotto col ricorso (cancellazione dalla Centrale Rischi per illegittima segnalazione); (b) l'infondatezza del ricorso in quanto il primo preavviso di segnalazione è stato correttamente e tempestivamente notificato al ricorrente.

.

DIRITTO

Preliminarmente la convenuta eccepisce che nel reclamo la ricorrente contestava le segnalazioni nel SIC mentre col ricorso, nonostante sia allegata una visura Crif, chiede all'Arbitro di "dichiarare l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischio; tanto renderebbe irricevibile il ricorso in quanto lo stesso non verte sulla medesima questione posta col reclamo. Tale argomentazione non è condivisa dall'Arbitro. Infatti, nell'interpretare il concetto di "medesima questione", i Collegi ABF hanno posto l'attenzione principale sulla "congruità sostanziale" tra reclamo e ricorso, cosa che ricorre nel caso in esame. Dalla lettura del reclamo e del ricorso pare chiaro che la questione sostanziale sottoposta all'Arbitro sia la medesima; la circostanza che in uno si chieda la cancellazione dal SIC, mentre nell'altro la cancellazione dal CR, rappresenta un mero errore materiale e/o refuso. Viepiù, nel caso in esame, pare opportuno soprassedere su tale aspetto procedimentale trattandosi di questione liquida nel merito e non meritevole di accoglimento. Infatti, mentre con riguardo alle segnalazioni relative al fido bancario risulta evidente che l'intermediario ha provveduto alla loro rettifica e cancellazione, facendo cadere sul punto l'interesse del ricorrente, non sussistono i presupposti di legge per la cancellazione delle segnalazioni in CRIF che riguardano il prestito personale. La funzione del preavviso, si ricorda, è quella di rendere edotto l'interessato delle conseguenze dell'inadempimento, dandogli la possibilità di sanarlo prima che si proceda all'iscrizione nelle banche dati creditizie. Il preavviso deve avvenire almeno quindici giorni prima della segnalazione ed il relativo obbligo sussiste in caso di segnalazione riguardante persone fisiche. In base al consolidato orientamento dell'Arbitro spetta all'intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l'intenzione della banca di procedere alla segnalazione del suo nominativo in un SIC. In particolare, l'intermediario deve dimostrare la ricezione del preavviso, in quanto atto recettizio; si rammenta che il Collegio di coordinamento nelle decisioni n. 3089/2012, n. 3499/2012, n. 3500/2012 e n. 3503/2012 - confermate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, 13 giugno 2017 n. 14685) e dal Provvedimento del Garante della privacy del 26 ottobre 2017 - ha sottolineato che grava su parte resistente l'onere di provare che il preavviso è giunto all'indirizzo del ricorrente. Date le premesse ermeneutiche, dalla visura aggiornata prodotta dalla resistente risultano, con riguardo al prestito personale, segnalazioni in CRIF dal 31.07.2023. Esse sono state correttamente precedute da due preavvisi di segnalazione, il primo del 18.08.2020 ed il secondo del 18.06.2021; entrambi correttamente notificati ed ampiamente rispettosi del termine di 15 gg prescritto dal codice di condotta richiamato. I detti preavvisi di segnalazione, infatti, risultano inviati con il servizio di tracciatura "TNT" geolocalizzato e tramite un servizio di postalizzazione che prevede la tracciatura della spedizione con certificazione dell'avvenuta consegna al destinatario. Seppur le dette missive non riportano alcun barcode identificativo della spedizione si osserva che, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, la prova della ricezione del preavviso, in caso di assenza di barcode, può essere raggiunta in presenza di alcune circostanze di fatto quali la sussistenza in via congiunta di almeno due dei seguenti elementi: a) la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; b) la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; c) la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso. Dalla documentazione agli atti depositata dall'intermediario risultano rispettate tutte le dette condizioni; tanto porta a ritenere, dunque, come correttamente ricevute le comunicazioni contenenti i preavvisi di segnalazione. Viepiù, quanto prescritto dall'art 5, co.6, del Codice di Condotta SIC ("I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato"), sarebbe rispettato anche qualora che, invece, di avere a riferimento la visura prodotta dal resistente (aggiornata al 2025 e dalla quale risultano segnalazioni dal luglio del 2023), si fosse considerata la visura allegata dal ricorrente (aggiornata all'anno 2023) ove la prima segnalazione è

riportata all'agosto del 2021, in quanto il primo preavviso di segnalazione risulta notificato nell'anno 2020, quindi, abbondantemente rispettoso del termine di 15 gg. prescritto dall'art. 5, co.6, del Codice di condotta SIC.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE